

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA  
**AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE**  
**FUNZIONE GESTIONALE**

**DETERMINA N. 118 DEL 12/07/2022**

**OGGETTO**

Assegnazione, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, dell'alloggio popolare sito in Siracusa, V.le S. Panagia 276/C al sig. omissis a seguito dell'abbandono alloggio da parte del padre omissis, assegnatario

**IL DIRETTORE GENERALE**

Nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Organizzativa/Gestionale

**Premesso**

- che il sig. omissis, risulta essere assegnatario dell'alloggio popolare indicato in oggetto, con contratto di locazione reg. A.E. al nr. 378 del 16/02/2006
- che il sig. omissis,, in data 29//04/2019 ha abbandonato l'alloggio assegnatogli trasferendo altrove la propria residenza e rinunciando di fatto alla assegnazione
- Che il Comune di Siracusa con determina dirigenziale n. 745 del 07/03/2022 ha dichiarato la revoca dell'assegnazione al sig. omissis, per aver volontariamente abbandonato l'alloggio assegnatogli;
- che il figlio, omissis,, con istanza prot. 10159 del 26/10/2021 ha chiesto l'assegnazione dell'alloggio in oggetto, ai sensi della Determina dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, che disciplina l'assegnazione e la conseguente voltura del contratto locativo in favore dei familiari conviventi, anche in caso di abbandono dell'alloggio popolare da parte del legittimo assegnatario;
- che con Determina del Dirigente l'Area Gestionale n. 97/2015, l'Ente ha previsto al punto 1 lett. C) l'ipotesi della voltura del contratto di locazione "in caso di abbandono del nucleo familiare convivente da parte dell'assegnatario", stabilendo i seguenti presupposti: 1) che i familiari che subentrano nella locazione siano già inseriti nel contratto locativo dell'assegnatario; 2) che la convivenza risalga ad almeno due anni prima dell'abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario; 3) che vi sia un atto di rinuncia dell'assegnazione da parte dell'assegnatario o il provvedimento comunale di decadenza dell'assegnazione; 4) che l'abbandono non sia finalizzato al conseguimento di indebiti benefici (come l'acquisto di una casa adeguata al nucleo familiare da parte dell'assegnatario che abbandona l'alloggio);
- che nel caso che ci occupa sono soddisfatte le condizioni sopra richiamate poiché:
  - 1) il sig. omissis, richiedente il subentro, è inserito nel contratto di locazione stipulato dall'Ente con l'assegnatario in data 01/02/2013;
  - 2) la convivenza con l'assegnatario non si è mai interrotta;
  - 3) il Comune di Siracusa con determina dirigenziale nr. 745 del 07/03/2022 ha dichiarato la revoca dell'assegnazione del sig. omissis,;
  - 4) a favore dell'assegnatario e di ogni componente il nucleo familiare uscente non risultano intestati beni immobili, né prima né dopo l'abbandono dell'alloggio;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**Accertato** che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 1035/72 per l'assegnazione di alloggi di ERP;

**Accertato** che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto di cui alla citata Determina n. 97/2015 del Dirigente dell'Area Gestionale,

**Vista** l'istruttoria favorevole del responsabile della U.O. rapporti Locativi sul possesso dei requisiti per l'assegnazione in capo al richiedente,

**Visto** il parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio locazioni.

**determina**

- 1) di accogliere l'istanza presentata, ai sensi della Determina n. 97 del 14/09/2015 del Dirigente l'Area Gestionale, dal sig. omissis, per la voltura del contratto di locazione relativo all'alloggio popolare sito in Siracusa V.le S, Panagia 276/C ( u.i. 0170427-0309) per i motivi espressi in narrativa;
- 2) di autorizzare la U.O. "Assegnazione e contratti" dell'Area Organizzativa/Gestionale a provvedere alla predisposizione e stipula del relativo contratto di locazione, in favore del richiedente

**IL DIRETTORE GENERALE**

nella funzione di DIRIGENTE AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE  
f.to Marco Cannarella